REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 905/2011 DEL CONSIGLIO

del 1º settembre 2011

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 ([2]) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originario, tra l'altro, dell'India («inchiesta iniziale»). In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 192/2007 ([3]), un dazio antidumping definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure antidumping sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio ([4]), in seguito a un riesame intermedio parziale («ultima inchiesta di riesame»). Le misure sono state fissate al livello di eliminazione del pregiudizio e consistono in dazi antidumping specifici. L'aliquota del dazio varia da 87,5 EUR a 200,9 EUR/t per i produttori indiani inseriti nell'elenco, mentre l'aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni degli altri produttori («dazi in vigore») ammonta a 153,6 EUR/t.

(2) Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 ([5]) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di PET originario, tra l'altro, dell'India. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 193/2007 ([6]), un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure compensative sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 dopo l'ultima inchiesta di riesame. Esse consistono in un dazio specifico. L'aliquota del dazio varia da 0 EUR a 106,5 EUR/t per i produttori indiani inseriti nell'elenco, mentre l'aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni degli altri produttori («misure compensative in vigore») ammonta a 69,4 EUR/t.

(3) Con decisione 2000/745/CE ([7]) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori, coi quali si fissa un prezzo minimo delle importazioni («PMI») («impegno»).

1.2. Richiesta di riesame

(4) Una richiesta di riesame intermedio parziale è stata presentata, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, dalla società Reliance Industries Limited, un produttore esportatore indiano di PET («il richiedente»). La richiesta si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. Contemporaneamente, il richiedente ha chiesto anche il riesame delle misure compensative in vigore. Il dazio antidumping residuo e il dazio compensativo sono applicabili alle importazioni dei prodotti fabbricati dal richiedente e le vendite del richiedente all'Unione sono disciplinate dall'impegno.

(5) Il richiedente ha fornito prove dirette del fatto che, per compensare il dumping, non è più necessario continuare ad applicare il dazio in vigore al livello attuale. In particolare, il richiedente ha sostenuto che in seguito all'istituzione dei dazi in vigore i costi di produzione della società avevano subito cambiamenti significativi, che hanno comportato un sostanziale abbassamento del margine di dumping. Secondo un confronto effettuato dal richiedente tra i suoi prezzi praticati sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione nell'Unione, il margine di dumping era notevolmente più basso rispetto al livello dei dazi in vigore.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
([2]) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.
([3]) GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.
([4]) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1.
([5]) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.
([6]) GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.
([7]) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.